

MXCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi	46687
Disegni di legge:	
(Rimessione all'Assemblea)	46707
(Trasmissione dal Senato)	46687
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469-B)	46687
PRESIDENTE	46687
CAPALOZZA	46687
FUMAGALLI	46693
TESAURO, <i>Relatore</i>	46700
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46703
Interrogazioni (Annunzio)	46707

La seduta comincia alle 11.

GIANNINI OLGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 febbraio 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati: Palenzona, Pignatelli, Bettiol Giuseppe e Riva.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella V Commissione permanente:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952 ». (3213).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Proseguiamo la discussione sull'articolo 4. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta una precisazione ed un appunto. Nella relazione della Commissione speciale, redatta dall'onorevole Tesauro, non si fa cenno del dissenso profondo e irriducibile della minoranza della Commissione; e sì, che, a mio avviso, il cenno sarebbe stato tanto più necessario, direi doveroso, in primo luogo perché la minoranza della Commissione speciale non ha presentato una propria relazione e non l'ha presentata, tengo a dirlo, proprio per sottolineare il nostro atteggiamento di pieno favore verso l'istituto della Corte costituzionale, coerentemente assunto nei due rami del Parlamento, per non sminuire in alcun modo questo atteggiamento con un documento parlamentare di opposizione, sia pure relativo ad alcuni aspetti della pratica proiezione dell'istituto nella realtà legislativa.

Tanto più necessario e doveroso, in secondo luogo, perché quel dissenso si è concretato in una manifestazione estrinseca addirittura clamorosa e drammatica, quale l'abbandono dei lavori della Commissione speciale da parte di tutti i commissari della estrema sinistra, a titolo di dichiarata protesta contro l'ulteriore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

modificazione del testo trasmesso dal Senato e contro quello che noi abbiamo interpretato e denunciato quale un preordinato, sistematico e permanente proposito di sabotaggio della presente legge, come delle altre leggi di attuazione costituzionale.

Rammento a me stesso e ai colleghi della Commissione speciale che nella prima seduta nella quale la Commissione ha riesaminato il disegno di legge modificato dal Senato, cioè nella seduta dell'11 dicembre 1952, l'onorevole Gullo fece, *in limine*, un intervento che è registrato nel verbale di quella seduta con le seguenti parole: «Prima che si entri nella discussione delle modifiche apportate dal Senato, pone in rilievo la necessità di far entrare in funzione quanto prima la Corte costituzionale, per cui ritiene che anche se qualche ulteriore modifica sarebbe suggeribile, la Commissione debba approvare senz'altro gli articoli emendati dall'altra Camera, onde evitare ulteriori ritardi».

Si passò subito all'esame dell'articolo 4, che rappresenta il *punctum dolens* del dissenso fra Camera e Senato.

Orbene, dopo la richiesta dell'onorevole Codacci-Pisanelli di ripristinare il testo della Camera, parlò ancora l'onorevole Gullo per «ribadire il concetto che non sia opportuno modificare il testo quale è stato rinviato dal Senato, onde poter far entrare in funzione subito la Corte costituzionale».

Vi furono poi gli interventi del relatore onorevole Tesaro e dell'onorevole Sallis. In prosieguito, il collega Targetti disse: «L'argomento è stato già abbondantemente discusso, sia alla Camera che al Senato, e quindi è inutile ritornarci su, non potendo nascere più ulteriori dubbi. I gruppi di opposizione riterranno che ogni modificazione apportata dalla Commissione abbia il solo scopo di ritardare l'approvazione della Corte costituzionale; e quindi, qualora si decidesse di proporre all'Assemblea anche solo una modifica al testo trasmesso alla Camera, i gruppi stessi si allontaneranno dalla seduta, non ritenendo più necessaria la loro presenza».

Si addivenne alla votazione della proposta Codacci-Pisanelli, per il ritorno al testo della Camera, e la proposta venne approvata. E nel verbale della Commissione è registrato «*Le sinistre abbandonano la seduta*». Né vi hanno fatto più ritorno: non vi hanno fatto più ritorno in quella seduta, né hanno partecipato alla successiva seduta del 19 dicembre 1952, in cui si è continuato e si è esaurito l'esame del disegno di legge.

Di tutto questo non vi è traccia, non vi è ombra di ricordo nella relazione dell'onorevole Tesaro. Si pensi, onorevoli colleghi, che il capoverso dell'articolo 39 del regolamento dell'Assemblea detta: «Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di dirne la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni».

È evidente che la disposizione del capoverso dell'articolo 39 non è una norma di carattere eccezionale, di carattere derogativo; non è altro che l'applicazione concreta di una norma di carattere generale, che regola i lavori delle Commissioni e, in particolare, il compito dei relatori. Se nelle relazioni deve essere fatto cenno persino degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi che siano stati presentati da deputati che della Commissione non facciano parte, a maggior ragione si deve tener conto, nelle relazioni, delle posizioni assunte e dei suggerimenti che vengano eventualmente avanzati da deputati, membri della Commissione, i quali non siano in accordo con la maggioranza di essa.

Questa precisazione e questo appunto io davevo ben farli, a nome mio personale e a nome degli altri membri componenti la minoranza della Commissione; e ritengo di essere particolarmente qualificato a farli perché io faccio parte non soltanto della Commissione speciale, ma anche del Comitato dei nove che la Commissione speciale ha espresso dal suo seno.

Gli è, invece, che la relazione dell'onorevole Tesaro, non soltanto tace della posizione della minoranza, ma contiene la perentoria ed indiscriminata affermazione che la Commissione si è voluta comportare in quel determinato modo. Tanto che chi legge la relazione medesima, dopo avere scorso l'elenco dei componenti la Commissione, stampato nella prima pagina del documento n. 969-C, in cui sono compresi anche i nomi dei deputati dell'opposizione — Gullo, vicepresidente, Bianco, Borioni, Buzzelli, Capalozza, Paolucci e Targetti — è portato a credere che l'opinione qui espressa sia condivisa dai membri dell'opposizione.

La relazione reca, frattanto, che la Commissione, nel prendere atto delle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge, ha constatato con soddisfazione che il testo deliberato dalla Camera dei deputati è stato quasi completamente fatto proprio dal Senato. Ma la minoranza ha dichiarato per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

voce così autorevole dei colleghi onorevoli Gullo e Targetti nella seduta dell'11 dicembre di accettare le modificazioni. E invece, nella relazione si legge: « La Commissione crede doveroso richiamare l'attenzione della Camera sulla circostanza che in alcuni casi si tratta di modificazioni formali non giustificate e in altri casi di modificazioni che non possono non lasciare perplessi sul loro fondamento ».

Noi non abbiamo in alcun modo avvalorato tale giudizio.

Aggiungo — e lo aggiungo con particolare rilievo data la discussione piuttosto vivace che è intervenuta ieri sera a tarda ora tra l'onorevole Presidente e il collega Laconi — che c'è perfino una discrepanza fra il voto della Commissione e la relazione dell'onorevole Tesauro. Difatti, quanto alla modifica dell'articolo 4 relativa alla nomina dei giudici l'onorevole Tesauro scrive: « È da rilevare che la questione non fu sollevata dalla Commissione, ma fu affrontata con grande ampiezza dall'Assemblea plenaria, e quindi sembra doveroso ed opportuno, da parte della Commissione, rimettersi completamente all'Assemblea per il riesame ».

Senonché, questa è l'opinione personale del relatore, opinione personale che, se ben ricordo, il relatore ha espresso pure dinanzi alla Commissione speciale; ma gli è che la Commissione speciale è andata di contrario avviso, appunto quando ha votato il ritorno al testo della Camera.

Ed invero, se il suggerimento del relatore fosse stato seguito, la Commissione — proprio perché il testo della Camera era uscito da un emendamento dell'Assemblea — avrebbe dovuto portare in aula l'articolo 4 nel testo del Senato, che era, press'a poco, il testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione.

All'opposto, quantunque il relatore chiedesse prudenzialmente che la Commissione si rimettesse all'Assemblea, la maggioranza della Commissione l'11 dicembre 1952 ha seguito l'onorevole Codacci-Pisanelli ed è tornata al testo della Camera, sì da provocare l'abbandono dei lavori da parte dei rappresentanti della sinistra.

Ecco, dunque, che la relazione Tesauro non è fedele neanche alla posizione assunta dalla maggioranza.

Ma debbo documentare le assai più gravi infedeltà rispetto alla posizione assunta dalla minoranza.

Non ho l'intenzione di leggere tutta la relazione dell'onorevole Tesauro, epperò mi preme di mettere in evidenza come vi si parli sempre di Commissione, non si parli

mai di « maggioranza della Commissione ». Nella prima colonna della pagina 2: « Per la modifica all'articolo 7, la Commissione non riesce a rendersi conto della ragione... ». Ancora nella stessa prima colonna: « La Commissione ritiene, poi, che non possa accettarsi la disposizione relativa ai professori universitari..... ». E poi, seconda colonna della pagina 2: « Per l'articolo 20 la Commissione è dell'avviso che la forma del testo adottato dalla Camera sia preferibile..... ». « Per le modifiche di mera forma all'ultimo comma dell'articolo 23 la Commissione crede, che non si possa essere d'accordo..... ». « Per l'articolo 26 la Commissione ritiene preferibile che la Corte costituzionale decida..... ». « Per l'articolo 27 la Commissione pensa che sia preferibile mantenere..... ». « Per l'articolo 29 la Commissione pensa che sia opportuno il mantenimento..... ». « Per l'articolo 36 la Commissione non crede che sia il caso di apportare..... ». « Per l'articolo 37 la Commissione ritiene che molto opportunamente è stata deliberata la soppressione del secondo comma..... ». « Per l'articolo 48 la Commissione crede doveroso richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che la modifica apportata dal Senato renderebbe in alcuni casi molto difficile, se non addirittura impossibile, il regolare svolgimento..... ».

Inoltre, la relazione dell'onorevole Tesauro si chiude con una frase di colore oscuro, che io gli sarò grato se vorrà spiegarci: « Alla stregua di tutte le considerazioni fatte in via particolareggiata appare evidente che per lo meno per alcune parti il testo approvato dal Senato deve essere necessariamente modificato. Dovendo, di conseguenza, il disegno di legge essere restituito per un ulteriore esame all'altro ramo del Parlamento, si rivela opportuno mettere il Senato della Repubblica in condizione di valutare ancora una volta il testo già approvato anche nelle altre parti in cui eventualmente la Camera dei deputati ritenga opportuno apportare modificazioni, che, considerate isolatamente, si potrebbero forse ritenere non strettamente indispensabili ».

Mi perdoni l'onorevole relatore: la frase — ripeto — è di colore oscuro. Io non ho potuto fare che due ipotesi, e tutte due ho dovuto poi escluderle, perché mi è apparso che né l'una né l'altra si reggano, sulla scorta del regolamento e della pratica costante della nostra Assemblea. Forse si vorrebbe che la Camera tornasse ad insistere su altri punti del suo testo, modificati dal Senato? Sembra di no, perché il relatore dice esplicita-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

mente, a nome della Commissione, che tutte le modifiche del Senato, ad esclusione di quelle che poc'anzi ho ricordato, devono essere approvate e ha indicato, all'inizio del suo elaborato, le modifiche relative all'ultimo comma dell'articolo 3, agli articoli 9, 11, 12, 13, 17, 33, 47, al numero 3 delle disposizioni transitorie, e verso la fine, ha avvertito: « Per l'articolo 52 aggiunto dal Senato, la Commissione ritiene che la modificazione è opportuna ».

Oppure si vorrebbe suggerire che la Camera introducesse altre modificazioni che siano diverse da quelle relative al testo approvato dai due rami del Parlamento, consensualmente e concordemente?

Ma questo non è possibile, perché tutti sappiamo che non è consentito il riesame delle parti della legge non emendate, sappiamo cioè che le parti approvate dai due rami del Parlamento sono definitive e intangibili.

Onorevoli colleghi, così conclusi la precisazione e l'appunto, poco mi resta a dire. Sulla sostanza politica, non ho nulla da aggiungere alla intelligente e caustica requisitoria del collega Laconi. Sulla sostanza giuridica e costituzionale non posso che riportarmi integralmente alle argomentate puntualizzazioni che sono state portate qui dai colleghi di nostra parte ed in particolare, ieri sera, dagli onorevoli Targetti e Martuscelli: e a non voler limitarmi alla seduta di ieri, è doveroso rammentare l'intervento dell'onorevole Martino, di parte liberale.

Onorevoli colleghi, la nostra Costituzione, lo statuto fondamentale del nostro nuovo Stato democratico e repubblicano, ammette il sindacato sulla costituzionalità della legge, e predispone un'apposita magistratura, un supremo organo giurisdizionale che decida con effetto *erga omnes*, dietro ricorso presentato da altri organi dello Stato o da privati. Ed assicura a questo supremo organo giurisdizionale, per le elevatissime funzioni ad esso commesse, una posizione di massima indipendenza, dai tre poteri dello Stato, e un altissimo prestigio.

Qual è la funzione centrale, qual è la funzione preminente della Corte costituzionale? Lo dice la Costituzione: è quello di giudicare « delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni ». Sicché, la Corte costituzionale ha lo scopo immediato sia di preservare il rispetto dei limiti sostanziali posti all'attività delle Camere e del potere esecutivo, sia di mantenere nei limiti previsti i rapporti tra lo Stato e le regioni,

dato che il nostro Stato repubblicano è — o per lo meno dovrebbe essere, perché ancora non lo è — a struttura regionale.

Onorevoli colleghi della maggioranza, che voi vogliate sottrarre alla libera e incondizionata scelta e determinazione del Presidente della Repubblica i cinque membri della Corte costituzionale e che nel contempo abbiate altresì, come pur ieri è stato messo in rilievo, manifestato — e difeso con le unghie e con i denti — il proposito, anche per i cinque membri da eleggersi dalle due Camere in seduta comune, di avere degli eletti che siano di vostro gradimento, ciò non importa solo una violazione di legge, bensì ha anche un pauroso significato sintomatologico, perché dimostra in modo lampante in quale conto voi teniate il principio dell'indipendenza della magistratura in generale — che pure è uno dei canoni fondamentali del nostro reggimento democratico — e della magistratura costituzionale in specie.

Comunque, siamo all'ultima scena di una così lunga commedia, che dura da cinque anni, e si può dire davvero che siamo alla scena più grottesca e più buffa. L'onorevole Moro, che ha parlato come rappresentante autorevole ed autorizzato del gruppo democristiano, è venuto a sostenere che la controfirma dà piena garanzia politica al Governo, perché se la controfirma è quell'atto per il quale il Governo si assume la responsabilità dei provvedimenti del Presidente della Repubblica, va da sé che vi deve essere una adesione al contenuto dei provvedimenti presidenziali.

Non è concepibile — afferma l'onorevole Moro — che la responsabilità venga assunta da chi non può esercitare alcun sindacato di merito; e poiché, d'altro canto, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato, la controfirma presuppone una collaborazione e un incontro di volontà.

Gli è che in questa affermazione si annida un grosso equivoco, si annida un errore di carattere giuridico-costituzionale, in quanto l'articolo 89 della Costituzione non ha assolutamente niente a che vedere con la materia di cui ci stiamo occupando.

Noi siamo, qui, in presenza di uno di quei pochissimi casi — posso aggiungere di uno di quei casi eccezionali — in cui il Capo dello Stato esercita le sue funzioni in via di prerogativa, nel senso che tali funzioni sono esercitate in modo del tutto autonomo ed esclusivo.

Non contesto — mi sembra che taluno lo abbia ricordato qui sulla scorta dei lavori

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

preparatori dell'Assemblea Costituente — che, di massima, siffatta prerogativa non sussiste nel nostro ordinamento, che ha la fisionomia di una Repubblica parlamentare e non di una Repubblica presidenziale. Ma la regola è soggetta a talune deroghe. Basti pensare — e non potete essere in disaccordo, almeno nel segreto della vostra coscienza — agli atti che il Presidente della Repubblica compie come Presidente del Consiglio superiore della magistratura; basti pensare — ne hanno parlato in sede scientifica studiosi di diritto costituzionale — all'atto con cui il Presidente della Repubblica rassegna le proprie dimissioni; basti pensare al messaggio motivato di cui all'articolo 74 della nostra Carta costituzionale, quell'articolo 74 che stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione; basti pensare alla nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori a vita di cui all'articolo 59 della Costituzione.

Io mi son fatto premura, onorevoli colleghi, di soffermarmi su questi decreti di nomina presidenziale. Ho fatto indagini sul decreto di nomina di don Luigi Sturzo e del professore Zanotti-Bianco, che porta la data del 17 settembre 1952. Ebbene, questo decreto porta, sì, la controfirma del Presidente del Consiglio, ma tanto poco si è ritenuto che quella controfirma significasse qualche cosa di più che una attestazione notarile, tanto poco si è ritenuto che quell'atto rientrasse tra quei provvedimenti che possono comunque postulare una responsabilità di governo, che il decreto non è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Sulla *Gazzetta ufficiale* è stata pubblicata semplicemente una pura e semplice comunicazione della Presidenza del Consiglio, circa l'avvenuta emanazione del decreto 17 settembre 1952, con cui il Presidente della Repubblica, avvalendosi del disposto dell'articolo 59 della Costituzione, ha chiamato a far parte del Senato della Repubblica don Luigi Sturzo e il professore Zanotti-Bianco.

Quelli che ho elencato sono atti che il Presidente della Repubblica compie in via di prerogativa; e appunto in via di prerogativa il Presidente della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale.

Del resto, onorevoli colleghi, io vorrei che mi diceste di quale responsabilità si possa parlare per un atto di questo genere, per l'atto di nomina dei giudici della Corte costituzionale: una responsabilità di governo è inimmaginabile!

Dirò di più. Dato che vi richiamate sempre, nei vostri interventi (e dato che vi si richiama anche la stampa d'informazione, la grande stampa cosiddetta indipendente di vostra ispirazione), all'articolo 87 in relazione all'articolo 89 della Costituzione, ditemi se nella elencazione contenuta nell'articolo 87 è compresa la nomina, da un lato, dei senatori a vita, dall'altro dei giudici della Corte costituzionale. Non vi è compresa.

Senza dire che nell'articolo 87 sono comprese anche attività che non rientrano nell'articolo 89, quale è appunto, come ho detto, la presidenza, da parte del Capo dello Stato, del Consiglio superiore della magistratura. Non vorrete davvero richiedere la controfirma di un ministro o del Presidente del Consiglio per gli atti che il Presidente della Repubblica firma come Presidente del Consiglio superiore della magistratura!

TESAURO, *Relatore*. Non firma alcun atto.

CAPALOZZA. Ma se la legge sul Consiglio superiore della magistratura non l'avete ancora fatta!... D'altro canto, vi possono essere atti per i quali — pur non investendo responsabilità ministeriale — si ritenga giusta e opportuna la controfirma: atti in cui la controfirma non importa, non postula una collaborazione. Tale collaborazione è limitata a quegli atti che, per l'articolo 89 della Costituzione, vengono posti in essere su proposta di un ministro.

L'articolo 89 dice: «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». Questo è il punto: i ministri assumono la responsabilità degli atti che propongono. E noi dovremmo dire che, sia pure nella sua più scoperta e temeraria incostituzionalità, era più logico e più onesto l'emendamento «sciagurato» (così è stato chiamato in questa Camera) dell'onorevole Fumagalli, che finiva con l'attribuire al Governo la nomina effettiva dei propri giudici. Dacché riconoscere che la proposta non spetti al Governo e volere assegnare alla controfirma il significato di assunzione di una insussistente responsabilità, per potere, di fatto, influire sulla scelta dei giudici, equivale aggiungere all'assurdo giuridico l'ipocrisia morale.

Vi sono atti, onorevoli colleghi, in cui la controfirma ha, come è stato detto, un significato notarile. Non nel senso di pura e semplice autenticazione della firma del Presidente della Repubblica. Il notaio può fare assai di più che autenticare delle firme: può

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

e deve conformare i suoi rogiti alle disposizioni di legge. L'autenticazione delle firme spetta anche ad altri pubblici ufficiali, a un sindaco, a un ufficiale dello stato civile, magari a un appuntato dei carabinieri! Il Presidente del Consiglio potrà ben richiamare l'attenzione del Presidente della Repubblica su determinate violazioni o presunte violazioni delle norme costituzionali che disciplinano i requisiti dei membri della Corte costituzionale. Ad esempio, l'articolo 135 della Costituzione, primo capoverso, dice: « I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se il Presidente della Repubblica nominasse il professor De Marsico, il Presidente del Consiglio controfirmerebbe?

CAPALOZZA. Il Presidente della Repubblica non lo nominerà!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma ella deve fare delle ipotesi!

CAPALOZZA. Ella non può pretendere con un'ipotesi limite, con un'ipotesi di comodo, di far crollare una costruzione giuridica e di accantonare la retta interpretazione delle norme....

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa è responsabilità politica!...

CAPALOZZA. ... quale risulta dallo spirito e dalla lettera della legge costituzionale.

Onorevole ministro, ho letto l'articolo 135, primo capoverso. Ritengo che il Presidente della Repubblica possa — per una erronea interpretazione della legge o per inesatte informazioni — comprendere nei venti anni di esercizio dell'avvocatura il periodo in cui quell'avvocato faceva il procuratore. È naturale che il Presidente del Consiglio, al momento della controfirma, dovrà verificare se l'atto di iscrizione sia o non conforme alla legge costituzionale e sottoporre le eventuali ragioni giuridiche al Capo dello Stato.

Il terzo capoverso dell'articolo 135 stabilisce: « I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili ». Se, in ipotesi di studio — onorevole ministro, la sua è stata assai meno che un'ipotesi di studio, è stata un'ipotesi portata a scopo polemico — ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho fatto quell'ipotesi a scopo di interpretazione.

CAPALOZZA. Dicevo che se, in ipotesi di studio, il Presidente della Repubblica volesse nominare immediatamente il giudice uscente, il Presidente del Consiglio dovrebbe fargli rilevare che a questo si oppone il quarto comma dell'articolo 135 della Carta costituzionale.

Il successivo capoverso dello stesso articolo dispone: « L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge ». Anche, in questo caso, il Capo dello Stato, per errore, potrebbe designare a giudice costituzionale una persona che rientra nelle esclusioni di cui all'articolo 135, quarto capoverso: e il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a sollevare eccezione.

In questo senso dobbiamo intendere il valore della controfirma negli atti di diretta iniziativa del Presidente della Repubblica. Né si dica che il Parlamento non ha veste per interpretare con legge ordinaria la Costituzione. Noi non abbiamo veste per risolvere i conflitti costituzionali, ma abbiamo veste per interpretare, in questa sede, la Costituzione: se la Costituzione, nella sua parte programmatica, va attuata con leggi ordinarie, ciò importa — come un *prius* inevitabile — l'interpretazione delle norme, altrimenti nessuna legge di attuazione costituzionale potrebbe essere votata con legge ordinaria e tutte le leggi di attuazione della Costituzione dovrebbero essere leggi costituzionali. Il che non solo è contrario alla logica, ma è contrario al diritto scritto, perché è la stessa Costituzione che stabilisce, di regola, che le leggi di attuazione costituzionale vengono approvate con la procedura ordinaria: e così pure, ai sensi dell'articolo 137, primo capoverso, le norme per la Costituzione e il funzionamento della Corte. L'onorevole Targetti, ieri sera, ha ricordato la posizione conforme alla nostra di uomini politicamente in contrasto con noi, ha ricordato l'opinione conforme alla nostra di magni organi di stampa governativa e conformista. Così, egli ha citato il *Corriere della sera*, per la penna del suo direttore, ha citato la *Stampa*, per la penna di un alto magistrato della Corte dei conti (che l'eminente collega paventa farà poca fortuna se continuerà a dire liberamente quanto pensa che sia giusto).

Ebbene, io voglio aggiungere la citazione di un avvocato e giornalista assai noto, Mario Ferrara, di convinzioni liberali. In una rivista a rotocalco d'indirizzo sindacale, che non fa capo alla Confederazione generale italiana del lavoro, ed è anzi assai lontana da essa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Il lavoro illustrato, in data 22 febbraio 1953, esattamente a pag. 5, egli si occupa di questo problema sotto il titolo: « La Corte costituzionale si farà » e così si esprime: « Vi è il segreto, ma non troppo, conflitto relativo alla nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica. Che qui si tratti di prerogativa presidenziale volta a creare un equilibrio nella Corte e a garantirla dalle influenze politiche anche indirette, non sembra possa esservi alcun dubbio ».

Così scriveva, pur ieri, Mario Ferrara, uomo più di vostra, che di nostra parte.

Io sono sbalordito di questa impostazione nuova che sovverte il significato letterale e l'intenzione della norma costituzionale, ed apre un conflitto grave — non tanto segreto, dice l'avvocato Ferrara, niente affatto segreto, potremmo dire noi — fra il Presidente della Repubblica e il Governo, e quindi anche tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento, perché il Governo non è che l'espressione della maggioranza parlamentare.

Sembra che voi vogliate formalmente fare la legge sulla Corte costituzionale, solo per poter dire e lasciar credere agli ingenui che questa legge è stata approvata, quando vi è in voi, colleghi della maggioranza democristiana, una riserva mentale; quando nella stessa legge vi è il trabocchetto; quando negli stessi atti parlamentari, negli stessi lavori preparatori — per quanto essi possano valere — si è buttato il mal seme del dissidio, del dissenso, del conflitto di competenza.

Onorevoli colleghi, noi, fedeli alla Costituzione, alla lettera e allo spirito delle norme della Costituzione — prese nel loro insieme o singolarmente prese — non ci prestiamo, non ci presteremo a questo *escamotage*. Noi rivendichiamo solennemente l'esigenza imprescindibile del rispetto più assoluto dei diritti di tutti gli italiani, dal Capo supremo dello Stato, il Presidente della Repubblica, fino al più modesto dei cittadini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fumagalli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io parlo sull'articolo 4, e a titolo puramente personale. Non vi nascondo che è con un senso di sollievo che mi accingo a prendere la parola. Su questo argomento si è parlato per sei sedute della Camera senza che io potessi mai articolare verbo. Il regolamento della Camera, il quale non permette al presentatore di un emendamento, dopo di averlo svolto, di interloquire più oltre nella discussione, mi ha messo in una situazione stra-

nissima quando, due anni or sono, mi son trovato a dover assistere alla discussione di un mio emendamento, ad una battaglia parlamentare, che si accese appassionata ed occupò ben tre sedute della Camera — completamente silenzioso, muto e immobilizzato — come san Simeone lo Stilita, campato in aria ed esposto, senza possibilità di schermirmi, agli strali — cortesi — che provenivano da diverse diverse parti della Camera.

Nulla di men che corretto in quella discussione, tenuta in un tono elevato, nobile e dignitoso, tale da fare onore al Parlamento italiano. (questo almeno il giudizio che ne diede la stampa), e nella quale non sono mancate tuttavia, come sempre quando la polemica è vivace e l'argomento appassiona, alcune punture che hanno lasciato nel paziente che vi parla, neanche l'ombra del risentimento; ma... come dire?... un certo prurito. Prurito dialettico, s'intende. E così vi fu un cortesissimo oppositore, il quale trovò che, l'aver io collocato il mio articolo aggiuntivo nell'ultima parte del fascicolo degli emendamenti, tenendolo così nell'ombra e relegandolo in un cantuccio, tanto che, a suo dire, poteva anche sfuggire all'attenzione dei più, e l'averlo svolto molto concisamente, tuttocì lasciava ritenere che io avessi agito con una certa malizia. Ero un malizioso, ecco! Un malizioso da relegare nel fosco regno delle malebolgie dantesche, per quanto Minosse, che ha quel modo così curioso di emettere le sentenze, non mi avesse ancora indicato a quale bolgia fossi precisamente condannato.

Però, ad onor del vero, bisogna dire che lo stesso garbato contraddittore si fosse accorto che io non avevo precisamente una faccia da malizioso, perché ad un certo momento si corresse aggiungendo che se non per malizia, bisognava quanto meno ritenere che io avessi agito per incomprensione. Di che potete immaginare quanto mi ritenessi lusingato, vedendomi posto amabilmente fra le corna di questo grazioso dilemma: o malizia o incomprensione, a scelta.

Ma non sarebbe di buon gusto continuare su questo tono, che ha sapore di celia, e male si accorda con la severità dell'argomento che devo affrontare. Poiché però l'avversario ha specificato i motivi sui quali ha fondato la sua censura, che ancora nell'intervento di ieri sera ha ribadito, sono lieto di dare ad essi una risposta, e credo di poterla dare in modo così esauriente che lo stesso oppositore si abbia a ricredere. Debbo ricordare che io ho avuto l'onore di essere chia-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

mato a far parte della Commissione speciale nominata per l'esame di questo disegno di legge in sostituzione dell'onorevole Avanzini, e quando ormai essa aveva pressoché esaurito i suoi lavori, tanto che i miei contatti furono più che altro col comitato dei nove. Io sono stato l'operaio dell'ora undecima, e quindi necessariamente l'opera mia non poteva svolgersi che alla fine. E devo ricordare ancora che io presentai il mio emendamento il giorno di venerdì, 9 marzo, e venne in discussione in aula il mercoledì, 14 marzo. Dal 9 al 14 vi è un intervallo di cinque giorni. In cinque giornate Milano si è liberata dagli austriaci, ed era lecito pensare che in egual tempo, coloro ai quali interessava, avessero modo di prendere cognizione di quel mio emendamento. Questo dico per quanto riguarda la forma.

Per quanto riguarda la sostanza (ed è qui che faccio appello alla vostra attenzione) devo aggiungere che non con leggerezza ed incomprendione, non per incoscienza od avventatezza, ma attraverso uno studio serio e meditato, di cui darò qui relazione, e dopo aver consultato i colleghi più competenti, giunsi a ragione veduta ad una convinzione radicata ed assoluta della mia coscienza, alla quale ho conformato la mia azione.

Dovrei ora parlare di un altro oppositore (giacché siamo nell'argomento delle accuse non troppo blande cui ha accennato l'onorevole Capalozza), di un altro parlamentare (questo non troppo cortese per la verità), il quale è venuto giù in modo pesante a tirare una sciabolata usando quell'epiteto che testé è stato qui ricordato. Se allo stesso modo dell'onorevole Targetti, egli mi avesse motivata questa accusa, io sarei ben lieto di rispondergli; ma ha portato soltanto questa asprezza. E allora non potrei che rispondere con la stessa arma il che porterebbe la discussione a degenerare in una volgare diatriba. Ora, francamente, trattandosi di una legge come questa, che deve essere discussa con argomentazioni sottilissime, e non può ricevere lume da un linguaggio violento, ed anche per la educazione che ho ricevuto, non mi sento affatto di contrapporre asprezza ad asprezza. Io non amo la polemica se viene meno alla cortesia. E se altri vuol seguire altra strada, vada per suo conto, io non mi sento di seguirlo. (*Approvazioni*).

E vengo al merito. Quando, come dissi, io operaio della undicesima ora, esaminai il testo del progetto di legge rielaborato dalla Commissione, rilevai che, mentre esso minuziosamente curava e disciplinava la proce-

dura da seguire per la nomina dei giudici della Corte costituzionale rispettivamente da parte del Parlamento e della magistratura, invece, per quanto rifletteva la nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica, era completamente muto.

Era giustificato questo silenzio?

O era uno di quei sapienti silenzi non infrequenti nella vita politica?

O non piuttosto ero di fronte ad una lacuna che fosse doveroso colmare?

Perché la posizione era questa: o l'atto del Capo dello Stato era un atto semplice, un atto autonomo, e allora non v'era ragione perché la legge se ne occupasse, ovvero era un atto complesso e richiedeva per la sua validità la partecipazione del Governo ed in tal caso questa partecipazione doveva essere regolata per legge, e non sarebbe certamente buona politica lasciarla nel vago, nell'incerto, nell'indeterminato, senza una regolamentazione — tanto più doverosa attesa l'importanza e delicatezza della materia — che specificasse il ministro o i ministri competenti, e le modalità della partecipazione ministeriale.

Anche chi è profano di studi giuridici ricorda, per quella infarinatura di nozioni sullo statuto, ricevuta sui banchi delle elementari, che lo statuto di Carlo Alberto poggiava su questi due cardini, rispondenti alla doppia esigenza del regime costituzionale: la persona del re è sacra ed inviolabile, e non è responsabile degli atti che compie nell'esercizio delle sue funzioni; la irresponsabilità del Capo dello Stato è coperta dalla responsabilità dei suoi ministri, perché di fronte alla riconosciuta sovranità del popolo, non vi può essere atto valido degli organi dello Stato di cui non vi sia chi risponde.

E che questi due principî fossero stati mantenuti anche nella nostra nuova costituzione repubblicana, lo dicevano nel modo più esplicito e preciso gli articoli 89 e 90 della Costituzione. Io ricordavo, però, non per quello che avevo imparato sui banchi di scuola, ma per quello che avevo appreso alla scuola di Luigi Rossi, ministro dell'interno e professore di diritto costituzionale all'università di Bologna, che si era discusso nei primi tempi in cui vigeva lo statuto Albertino se vi potevano essere degli atti del Capo dello Stato autonomi, e cioè validi indipendentemente da ogni controfirma e da ogni partecipazione governativa. Ricordavo anche che già fin da allora, ed eravamo nei primi anni di questo secolo, si escludeva assolutamente ogni sopravvivenza di tali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

atti autonomi: tutto era sotto la responsabilità ministeriale, compreso lo scioglimento delle Camere, la nomina dei senatori e persino le prerogative ereditate dai re Borbonici. Tutto, assolutamente tutto: non vi era atto del Capo dello Stato che fosse valido se non era coperto dalla responsabilità ministeriale.

Sorgeva per me il quesito se per avventura la teoria degli atti autonomi, esclusa dallo statuto albertino, non fosse in qualche modo risorta con la nostra Costituzione e se quindi la norma generale sancita dall'articolo 89 della medesima, secondo cui nessun atto del Capo dello Stato è valido senza la controfirma del ministro proponente che ne assume la responsabilità, ammettesse delle eccezioni, in virtù delle quali certi atti del Capo dello Stato si potessero considerare come autonomi, senza partecipazione del Governo, e nel novero dei quali si potesse includere il potere di nomina dei giudici della Corte costituzionale. Ecco il punto. Mi è però bastato leggere gli atti della Costituente per avere subito le idee molto chiare, ed il campo delle mie indagini pienamente illuminato, senza alcuna zona d'ombra.

Nella seduta del 22 ottobre 1947, quando si discusse alla Costituente l'articolo 84 del progetto, diventato poi l'articolo 88 del testo definitivo, nel quale si stabilisce che « Il Presidente della Repubblica, può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, od anche una sola di esse », l'onorevole Dominedò aveva proposto un emendamento aggiuntivo che constava solo di quattro parole, e cioè: « in via di prerogativa ».

Quattro parole che bastavano da sole a cambiare volto alla nostra Costituzione, a trasformarla da Repubblica a tipo parlamentare in Repubblica a tipo presidenziale.

Né l'onorevole Dominedò ne fece mistero, perché sostenne il suo emendamento in ordine alla finalità di collocare il Capo dello Stato al vertice dell'ordine costituzionale, ponendolo, nella sua veste di tutore e custode della Costituzione, al di sopra del Parlamento e suggerendo che nella determinazione di tale funzione dovesse adottarsi quella particolare configurazione giuridica, che include poteri spettanti al Capo dello Stato « in via di prerogativa », giusta la dizione usata dalla costituzione estone, o per usare una formulazione più propria « poteri autonomi » o « poteri esecutivi » nel senso cioè di poteri propri, esclusivamente pertinenti. Gli atti compiuti dal Capo dello Stato nell'esercizio di questi poteri « in via di prerogativa », o « autonomi » o « esecutivi » come meglio si potevan definire,

dovevano essere validi di per se stessi, senza bisogno di alcuna partecipazione del Governo. E l'atto di scioglimento della Camera, siccome diretto contro la Camera, e contro il Governo, che è espressione della Camera, doveva essere nel novero di questi atti autonomi, sembrando una assurdità (ed è questo l'argomento principe con cui si propugna l'adozione della repubblica presidenziale) che il capo dello Stato per compiere questo suo atto abbia bisogno del consenso degli organi contro cui agisce.

Preannunciava l'onorevole Dominedò che accogliendosi il suo emendamento, si sarebbero poi dovuti modificare in conformità i successivi articoli del progetto in esame.

A questo punto domandava la parola Vittorio Emanuele Orlando, che aveva lottato per tutta la sua vita contro le prerogative, e ora vedeva un suo allievo porre in essere il tentativo di ripristinare quell'istituto che egli aveva demolito con tutta la sua opera di scienziato e di uomo politico. Vittorio Emanuele Orlando cominciò col rivolgere parole molto amabili al suo ex allievo, ma questi non ebbe tempo di compiacersi per le lusinghiere attestazioni del sommo maestro che già questi sorgeva ad avversare fieramente la tesi e l'emendamento del discepolo. E li rovesciò con un argomento storico.

Ricordava ed ammoniva l'onorevole Orlando che storicamente la questione era stata dapprima sollevata dai costituzionalisti francesi della monarchia di luglio (la monarchia borghese di Filippo *Egalité* che si resse dal 1830 al 1848) i quali avevano sostenuto che nella categoria dei diritti autonomi rimasti al Re, cui si dava il titolo di maestatici, si comprendeva lo scioglimento delle Camere. Ma questo estendimento non fu preso molto sul serio, si continuò invece a ridurre questi pretesi diritti maestatici a due ordini di attribuzioni: il diritto di grazia ed il conferimento dei titoli nobiliari.

Questa opinione ebbe qualche sostenitore anche in Italia, nei primi tempi sotto l'impero dello statuto albertino, limitatamente sempre alla grazia ed ai titoli nobiliari. Ma l'onorevole Orlando così testualmente aggiungeva:

« Noi, giuspubblicisti della nuova scuola, ci rifiutammo di ammettere questa interpretazione. E questa era democrazia come la intendevamo verso il 1890, onde ora dovrei passare per un estremista ». Con queste parole egli ci mette in guardia contro un movimento involutivo che ci porterebbe indietro di un secolo. « Abbiamo detto: niente affatto! Il Capo dello Stato, della monarchia, secondo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

lo statuto albertino, non ha nessun potere personale. Tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato e tutti sottoposti al principio generale della responsabilità ministeriale. E questa tendenza prevalse, perché la grazia fu sotto la controfirma del ministro guardasigilli e gli ordini nobiliari furono sotto generale competenza del primo ministro e del ministro dell'interno, attraverso la consulta araldica come ufficio dipendente dalla Presidenza del Consiglio. Ora dobbiamo fare questo po' po' di passo retrogrado nel senso che 60 anni fa ci sembrava antidemocratico, antiliberal, ricorrere ad un potere personale, vale a dire un potere per cui non si risponde, non più nel re ma nel Presidente della Repubblica! Mi pare che questa semplice esposizione storica dimostri l'assoluta impossibilità di aderire a questa proposta ».

E così concludeva: « Se il potere è personale, vuol dire che non se ne risponde. È una forma, sia pure limitata, di potere assoluto, e quindi in perfetta contraddizione con quello spirito democratico di cui l'Assemblea si è dimostrata animata ». Gli applausi scroscianti e pressoché unanimi dell'Assemblea, che salutarono questo discorso dell'onorevole Orlando e fecero crollare l'emendamento Domeneddò, permettono di concludere che nella nostra Costituzione non trovarono ingresso i diritti personali o di privativa, banditi come reliquati di un potere assoluto inconciliabile con la concezione democratica dello Stato.

MARTUSCELLI. D'accordo.

FUMAGALLI. Bravo, onorevole Martuscelli. Le sono tanto grato della sua dichiarazione di ieri, ed ora confermata, perché quella dichiarazione, detta da quei banchi, è per certi riguardi più significativa che in bocca mia. Diritti di prerogativa non sussistono, in modo assoluto.

All'indomani di quella seduta, il 23 ottobre 1947, un altro luminaire del diritto pubblico italiano, l'onorevole Ruini, il quale (notate bene), quando si era discusso dell'articolo 74, cioè del messaggio, ne aveva parlato come di atto autonomo anzi di uno degli atti autonomi che la Costituzione avrebbe riconosciuto nel Capo dello Stato, cambiava radicalmente avviso, e prendeva la parola per esaltare, tributando la sua piena adesione, il mirabile discorso dell'onorevole Orlando, il quale aveva contrapposto alla tesi delle prerogative, che sapeva di medio evo, il concetto della responsabilità ministeriale e della irresponsabilità del Capo dello Stato che è un canone acquisito della forma di Stato parlamentare. Ha aggiunto che noi non avevamo

accettato la forma di repubblica presidenziale, di tipo americano, un regime che ha fatto magnifica prova nel Nord, pessima nel Sud America, e non si è mai trapiantato in Europa, dove invece si è realizzato per forze storiche, nel solco della « scoperta inglese » il tipo di governo parlamentare.

Ma se ancora fosse possibile nutrire qualche dubbio, per chiarirlo non abbiamo che da proseguire con ordine la nostra indagine attraverso l'esame degli atti della Costituente. Nella seduta pomeridiana di quello stesso giorno 23 ottobre 1947, veniva in discussione l'articolo 85 del progetto, diventato poi l'articolo 89 del testo definitivo. Il testo del progetto però, si noti, era nel primo comma alquanto diverso dal testo definitivamente approvato. Esso diceva: « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal primo ministro e dai ministri competenti, che ne assumono la responsabilità. Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per violazione della Costituzione ». E cioè in uno stesso articolo era riaffermato quello che l'onorevole Ruini chiamava il canone acquisito di una Repubblica a tipo parlamentare, come la nostra, e cioè la irresponsabilità del Capo dello Stato e la responsabilità ministeriale, che viene assunta mediante la controfirma, senza della quale nessun atto del Capo dello Stato è valido. A questo articolo 85 venivano proposti due emendamenti, in senso contrapposto l'uno all'altro. Uno era presentato dall'onorevole Benvenuti, da inserire nel primo comma, che sarebbe con ciò risultato del seguente tenore: « Gli atti del Presidente della Repubblica — esclusi quelli in via di prerogativa — non sono validi se non sono controfirmati, ecc. ».

Esso rappresentava un tentativo *in extremis* di riesumare le prerogative, se non al fine di costituire una repubblica presidenziale vera e propria, di salvare almeno una certa autonomia di poteri, non più in ordine allo scioglimento della Camera (emendamento Domeneddò caduto nella seduta del giorno prima), ma per altri atti, non ancora determinati, limitandosi l'emendamento all'affermazione generica che esistevano atti in via di prerogativa. All'emendamento Benvenuti, l'onorevole Perassi contrapponeva il suo emendamento, in virtù del quale il primo comma dell'articolo 85, diventato poi l'articolo 89, veniva così modificato: « Nessun atto del Capo dello Stato è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti », cam-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

biando la parola «competenti» con l'altra «proponenti». Poi il capoverso: «Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Vale a dire che l'emendamento Perassi non solo mantiene il concetto, che già era nel testo del progetto, che cioè tutti senza eccezione gli atti compiuti dal Presidente della Repubblica, per essere validi, devono essere coperti dalla responsabilità ministeriale, ma introduce un elemento nuovo. Il ministro, che dopotutto è quello che assume la responsabilità politica dell'atto, non deve essere chiamato ad apporre unicamente una controfirma finale, che potrebbe sembrare una semplice formalità, ma deve prendere parte intrinseca e sostanziale alla formazione dell'atto mediante la proposta. E, mentre questo è il requisito indispensabile per tutti quanti gli atti del Capo dello Stato onde si abbia la copertura della responsabilità ministeriale, per certi atti, e cioè quelli aventi valore di legge o che comunque siano dalla legge determinati, si richiede, non solo *ad solemnitatem* ma come maggior garanzia, un qualche cosa di più e cioè la controfirma anche del Presidente del Consiglio. Di modo che, se la controfirma del ministro proponente può dirsi l'abito necessario per la validità e copertura di tutti indistintamente gli atti del Capo dello Stato, la controfirma del primo ministro è invece in certo senso come un soprabito, o come un cappello a cilindro, richiesto in più per la validità e copertura di certi atti di maggior importanza.

MARTUSCELLI. La ragione fu solo quella di scindere le due firme.

FUMAGALLI. Io qui non faccio che la storia. Quale fu la sorte di questi due emendamenti? A seguito dell'intervento dell'onorevole Tosato, che come presidente della Commissione respingeva l'emendamento Benvenuti ed accettava invece l'emendamento Perassi, l'Assemblea approvava integralmente quest'ultimo, che diventava quindi testo definitivo, mentre l'onorevole Benvenuti ritirava il suo emendamento. Ora valutate, onorevoli colleghi, tutta la portata di questa risultanza: che di due emendamenti contrapposti uno cade completamente, per modo che delle prerogative non si parla più definitivamente, mentre si ammette l'altro, il quale rincara (senza per ora fermarmi a discutere il valore della proposta), accentua la partecipazione del Governo. E come accentua! L'accentua perché sostituisce la

parola «competente» con l'altra «proponente», innovazione che, concepita da una mente come quella dell'onorevole Perassi, aveva indubbiamente tutto quel valore che è nel chiaro significato della parola.

Non basta: io voglio ancora richiamare una circostanza eloquentissima, la quale conferma sempre di più, se mai ve ne sia bisogno, la fondatezza del mio assunto. Durante la discussione tenutasi due anni or sono, tre autorevolissimi parlamentari, appartenenti a diversi settori di questa Camera, e cioè gli onorevoli Benvenuti, Rossi Paolo e Targetti, hanno ammesso sostanzialmente la stessa cosa, e cioè, riferendo in parole povere il loro concetto, hanno finito per dire: sì, è vero, allora si è deliberato così, e forse si è esagerato; ma bisogna tener presente lo stato degli animi, che, usciti dal periodo quanto mai nefasto ed obbrobrioso della tirannide fascista, erano ossessionati dall'idea di non schiudere l'adito in qualsiasi modo al ritorno di poteri assoluti, per quanto limitati. E per verità le prerogative danno luogo a veri e propri poteri assoluti.

Vi potranno essere dei pentimenti, ecco tutto. Pentimenti che costituiscono il miglior titolo di encomio per un Capo di Stato, di cui si possa dire che ha fatto nascere nel Parlamento il rimpianto che la Costituente, quando discusse astrattamente e senza riguardo alle persone le attribuzioni del Capo dello Stato, non gli avesse conferito maggiori poteri di quelli effettivamente riconosciuti.

Ma non per questo la Costituzione è mutata: essa è e rimane nel preciso testo e col chiaro spirito con cui fu voluta. Attribuirle una diversa portata, basandosi su postumi pentimenti, condivisi da molti o da pochi, è un controsenso giuridico. Se questi pentimenti sono condivisi da una maggioranza, allora la Costituzione si potrà modificare nelle forme prescritte attraverso una legge costituzionale, ma non mai violare attraverso una interpretazione assolutamente arbitraria. La Costituzione è oggi quello che è, e noi dobbiamo applicarla così come è.

Rimane quindi assodata questa prima risultanza: che le prerogative o poteri autonomi erano già banditi dalla costituzione albertina, e la nostra Costituzione repubblicana non li ha certo ripristinati. Essa non è risalita nel tempo per andare in cerca di anacronistici poteri personali, autonomi o maiestatici del Capo dello Stato, ma, lungi dal seguire questo criterio retrogrado ed involutivo, ha respinto costantemente tutti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

i vari emendamenti che tendevano al loro ripristino.

Ne deriva che *de iure condito* non si può più invocare la sussistenza di prerogative, di cui ancora ieri in quest'aula ho sentito parlare. Non esistono più, nel modo più assoluto, e l'affermazione contraria non è sostenibile. Si potrà fare questione *de iure condendo*. Ma anche sotto questo punto di vista mi sembra che abbiano un valore relativo le ragioni che militano per il riconoscimento di un potere autonomo del Capo dello Stato quanto allo scioglimento delle Camere, al messaggio, alla nomina dei senatori, in quanto superate nella prassi e nel sistema da una esperienza secolare; mentre in contrario senso ha per me un valore soverchiante la considerazione che per ognuno di questi atti è un potere assoluto nel Capo dello Stato che si contrappone alla sovranità popolare. La tesi sostenuta da alcuni colleghi, secondo cui il Capo dello Stato avrebbe facoltà di sciogliere le Camere come potere autonomo di cui nessuno risponde, è una tesi che mi spaventa. In questa guisa si creerebbero come due sovranità: una nel popolo che elegge i suoi rappresentanti per l'esercizio di questa sovranità, ed una nel Capo dello Stato che può sempre, quando crede, mandarli a casa senza che vi sia chi ne risponda.

Immaginiamo che cosa succederebbe qualora si determinasse un conflitto fra il popolo sovrano ed il Capo dello Stato investito di questo potere assoluto, come nel caso in cui il Presidente della Repubblica scioglie le Camere ed il popolo sovrano rielegge i deputati e senatori sciolti, sconfessando l'operato del Capo dello Stato. Ricordo in proposito quel che avvenne in Francia nel 1877, allorché il presidente della repubblica Mac Mahon sciolse la Camera, di recente nominata, ed il corpo elettorale rispose rieleggendo i deputati sciolti. Nel conflitto aperto, la sovranità popolare travolse il Capo dello Stato, che dovette dare le dimissioni quantunque la Costituzione di recente votata lo vietasse. Egli non poté sfuggire all'inesorabile dilemma posto da Leone Gambetta: o sottomettersi o dimettersi.

E le conseguenze furono tali, e così gravi e pericolose, che da allora in poi nessun Presidente della Repubblica francese osò mai più valersi della facoltà di sciogliere la Camera.

Si sono levate in quest'aula molte voci di protesta contro l'istituto della proposta ministeriale, riconosciuto dall'articolo 89 e ritenuto irriguardoso verso il Capo dello Stato (in quanto tale da togliergli l'iniziativa del-

l'atto) e tanto meno tollerabile per gli atti facoltativi, quali sono lo scioglimento della Camera, il messaggio, la nomina dei senatori a vita. Si dice: dove va a finire la facoltà del Capo dello Stato, e quindi la sua iniziativa, se la proposta deve venire dal potere esecutivo? Ciò è assurdo; con ciò si viene a snaturare l'istituto. Sarebbe, se mai, anche qui una questione *de iure condendo*, perché *de iure condito* il testo della norma è preciso e non lascia adito a dubbi.

Parmi però che su questo punto sia opportuno chiarire le idee per ovviare a possibili storture. Giorni fa un collega della sinistra diceva a noi della democrazia cristiana: secondo la vostra concezione il ministro andrebbe dal Presidente della Repubblica con la sua lista di cinque nomi già bell'e formata da sottoporre alla sua firma. Ma immaginate se una procedura da cui non si può uscire senza l'intesa di entrambi potrebbe mai essere incoata con siffatti sistemi! Dimostrerebbe di essere assai poco riguardoso verso il Presidente della Repubblica e anche assai poco avveduto il ministro che agisse in questo modo; e si può ben pensare per queste vie quali disposizioni troverebbe nel Capo dello Stato.

In argomento si abbia presente anzitutto che l'iniziativa non si identifica con la proposta. Perché l'iniziativa può consistere anche solo nel porre allo studio una questione o nel sollevare un problema, mentre la seconda rappresenta un progetto di soluzione concreta in cui sfocia l'iniziativa.

E pertanto si possono avere iniziative senza proposta, una iniziativa che sfocia in proposte plurime, come pure pluralità d'iniziative che sfociano in una unica proposta.

Quindi, l'atto complesso, al quale partecipano il Presidente della Repubblica ed il suo ministro, può essere svariaticissimo nella sua genesi e nei suoi sviluppi, almeno in una prima fase non ufficiale od officiosa che esula dalle vie procedurali.

Può essere benissimo che l'idea ispiratrice sia nata nelle menti del Presidente, o del ministro, o di entrambi, o di un terzo (ed a proposito della genesi di una idea si potrebbe ricordare l'esempio manzoniano del bel lapazio che viene a crescere in un campo malcoltivato!).

Ciò che la legge vuole è che nella fase finale, quando i due alti personaggi parlano un linguaggio ufficiale, la procedura sia quella prescritta dall'articolo 89.

Il ministro avanza la proposta. I costituzionalisti discutono circa il valore della proposta, che sarebbe la manifestazione di un-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

desiderio, o l'espressione di un intendimento, ecc. Per me, da uomo pratico, la proposta ha anzitutto valore di un preventivo impegno alla controfirma. E cioè, presentando la proposta al Capo dello Stato, il ministro proponente s'impegna con ciò stesso ad assumerne la responsabilità politica.

Il Presidente della Repubblica è perfettamente libero di accettarla come di ricusarla: ma, se la accetta e la firma, sa che il suo ministro è tenuto ad apporre la controfirma, trattandosi di una soluzione che ha fatto sua, presentandola come sua proposta. E, se ben si riflette, si ravvisa che la soluzione adottata dalla legge è la più conveniente. Invero, quando si dice che l'atto del Capo dello Stato è un atto complesso, d'intesa fra lui ed il suo ministro, si viene ad ammettere con ciò stesso che questa intesa possa venir meno, con che si entra in una fase di sofferenza che viene a paralizzare un organo della vita costituzionale. Ora, la procedura stabilita dall'articolo 89 è quella che permette di uscire da questa situazione di sofferenza col minor sconcerto e col massimo rispetto verso la massima autorità.

Invero, se si ammettesse che ufficialmente fosse il Capo dello Stato che prende l'iniziativa, e quindi avanza la proposta al ministro per la controfirma, si verrebbe ad ammettere che il ministro possa opporre un rifiuto al Capo dello Stato: nella procedura adottata dalla nostra Costituzione sarà il ministro, se mai, che può ricevere una repulsa da parte del Presidente della Repubblica, mentre non può mai avvenire che il Capo dello Stato riceva una repulsa dal suo ministro.

Concludendo, una volta stabilito il principio ben sicuro che le prerogative, gli atti autonomi sono esclusi dalla nostra Costituzione, ogni altra questione scompare.

Le procedure non si inventano, sono tracciate dalla legge. Ora, la Costituzione non determina altra procedura all'infuori di quella indicata dall'articolo 89 per la validità degli atti dal Capo dello Stato. E il mio emendamento altro non era che il corollario, l'applicazione pura e semplice dell'articolo 89.

Attraverso una indagine coscienziosa io ero arrivato ad un risultato molto semplice: l'applicazione testuale dell'articolo 89 senza altre innovazioni che la specificazione del ministro competente a' sensi del primo comma dello stesso articolo. E, se gli oppositori si fossero resi conto della serietà e lealtà delle mie intenzioni, in stretta aderenza alla Costituzione, non sarebbe avvenuto che gridassero a torto contro di me accusandomi di violare

la Costituzione, di commettere un *crimen lesae*, nei termini in cui ne è stato parlato anche dalla stampa. (*Applausi al centro e a destra*).

Pareva che io fossi stato un maniaco che avesse voluto detronizzare il Capo dello Stato per minare la Costituzione. Da quando in qua, quando uno esamina obiettivamente e serenamente un dato problema ed onestamente viene ad esprimere il suo pensiero, ha da essere trattato in questo modo?

Ho avuto la soddisfazione di vedere consenzienti molti colleghi a cui avevo sottoposto il mio emendamento prima di presentarlo, e ho avuto l'onore di vedere che la Camera italiana con il suo voto l'ha approvato.

Ora mi si chiederà come possa, in coerenza, passare dalla formula votata da questa Camera, che era indubbiamente la più razionale, a quella votata dal Senato. Ricorderete quante volte qui e fuori di qui mi è stato rimproverato di aver impedito la formazione della Corte costituzionale. Quando nasce una situazione di questo genere, bisogna uscirne; e naturalmente piegandosi, senza però venir meno ai principi, alla coerenza, e soprattutto purchè non si violi la Costituzione.

Qual è il principio fondamentale da cui non possiamo deflettere?

Una volta stabilito che non vi sono più prerogative, non vi è più alcuna questione da fare, perchè la procedura non possiamo inventarla. Noi dobbiamo applicare la Costituzione, e la Costituzione traccia quella unica procedura che è sancita dall'articolo 89.

È inutile stare a distinguere se si tratta di atti facoltativi o meno, di atti elencati nell'articolo 87 o in articoli separati. Se abbiamo un'unica procedura, noi quella dobbiamo seguire.

Ora la formula adottata dal Senato si presta ad un equivoco che va chiarito. Parlandosi di controfirma del primo ministro, ciò può lasciare adito a ritenere che si voglia applicato soltanto il capoverso e non il primo comma. Sarebbe come dire, per richiamarci alla immagine già considerata, che abbiamo messo il soprabito senza l'abito, oppure il cilindro senza l'abito. Il che costituirebbe un'aperta violazione della Costituzione.

Ciò che è essenziale per la validità dell'atto è che in applicazione del primo comma dell'articolo 89 vi sia la controfirma del ministro proponente. Che poi la legge in esame stabilisca che questo sia il guardasigilli, piuttosto che il primo ministro, o il ministro dell'interno, è scelta che si può liberamente fare, senza che la Costituzione im-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

pegni a preferire l'uno piuttosto che l'altro. Ma è materia nella quale occorre procedere con somma cautela, perché, se il punto di partenza non è costituzionalmente valido, sapete dove andremo a finire? Che i giudici della Corte costituzionale potranno essere chiamati prima di tutto a decidere se la loro nomina è stata costituzionalmente regolare.

Seguiamo la via sicura, e non preoccupiamoci di false ideologie. Sembra quasi che osservare la Costituzione sia un menomare i diritti del Capo dello Stato! Se vi è una persona che ha la massima ammirazione e venerazione verso il Capo dello Stato per il posto che occupa e per le sue qualità personali, sono proprio io. Ed aggiungo che, quando ancor si discuteva se il messaggio fosse un atto autonomo, ho visto con soddisfazione che il Capo dello Stato ha inviato un messaggio controfirmato dal ministro; perché è seguendo questa via maestra, e osservando scrupolosamente questo congegno costituzionale, il quale in apparenza può sembrare talvolta paradossale o contraddittorio in uno strano giuoco di irresponsabilità e di responsabilità, ed è invece frutto di esperienza e grande sapienza politica, che si perviene a consolidare lo Stato e la Costituzione.

Ricordo che Carlo X, re di Francia, il quale ha regnato dal 1824 al 1830, andava dicendo che avrebbe preferito fare il taglialegna piuttosto che regnare alla maniera del re d'Inghilterra. Ma Carlo X coi suoi criteri di autonomia in sei anni mandò in rovina la corona e la costituzione, mentre i re d'Inghilterra, regnando alla loro maniera, hanno consolidato il potere e quella costituzione che ha sfidato tanti secoli attraverso tre storici evi: il medio evo, il moderno ed il contemporaneo.

Su questa via, non v'è da temere, non si indebolisce ma si rafforza la Costituzione e la posizione del Capo dello Stato. (*Applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 4, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò schematicamente e brevemente il pensiero della Commissione a proposito del problema sollevato con questa discussione ampia e approfondita.

Rilevo, anzitutto, con grande compiacimento che questa discussione è servita a far raggiungere l'unanime consenso nella determinazione della funzione alla quale è destinata la Corte costituzionale. Avevamo

avuto, in quest'aula, qualche dissenso. Si era, invero, levata da alcuni banchi una voce per sostenere che la Corte costituzionale era destinata a una funzione legislativa o, quanto meno, paralegislativa, e, in ogni caso, politica. Ieri sera, invece, abbiamo sentito con grande compiacimento dall'onorevole Martuscelli — il quale, indubbiamente, parlava anche a nome del suo gruppo — che si è d'accordo nel riconoscere, nel modo più deciso, che la Corte costituzionale non è un super-parlamento, ma si inserisce tra gli altri organi costituzionali come organo di giurisdizione.

Ora, se non fosse servito ad altro, questo dibattito indubbiamente ha avuto il merito di una precisazione destinata a ribadire in forma inequivocabile la natura e la funzione del nuovo organo costituzionale.

Per quel che riflette, in modo particolare, la questione sollevata, dirò subito che la Commissione, al di fuori e al di sopra di qualsiasi valutazione di parte, ha, fin dal primo momento assunto una posizione precisa e inequivocabile. La Commissione ha ritenuto, cioè, che non fosse nemmeno il caso di sollevare la questione della necessità dell'intervento del Governo nella nomina dei giudici della Corte costituzionale, perché il problema era risolto in modo tassativo dalla Carta costituzionale.

Essendosi sollevata la questione, la Commissione ebbe già a manifestare l'avviso che era assolutamente necessario l'intervento del Governo e che il mezzo più adatto, dal punto di vista politico e costituzionale, per l'intervento stesso era la « proposta ». Il Senato ha, invece, ritenuto che il Governo dovesse intervenire con la « controfirma ».

La Commissione non ha difficoltà ad accettare la formula del Senato perché la controfirma è, al pari della proposta, un mezzo politico e costituzionale che consente al Governo di intervenire nella nomina dei giudici della Corte costituzionale, adempiendo ad un dovere che è imposto dalla Costituzione.

Quali le ragioni che inducono la Commissione ad accogliere una formulazione che sostanzialmente riafferma il punto di vista già manifestato dalla Camera dei deputati? Al di sopra di qualsiasi contrasto scientifico basta leggere gli articoli 135 e 87 della Carta costituzionale per rendersi conto che la nomina dei giudici della Corte costituzionale rientra nel quadro generale della nomina dei funzionari dello Stato. L'articolo 135 della Carta costituzionale stabilisce, invero, che un terzo dei giudici della Corte costituzionale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

è di nomina del Presidente della Repubblica, applicando in via particolare, la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 87 con la quale si stabilisce: « Il Presidente della Repubblica nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ».

Onorevoli colleghi, la norma consacrata nell'articolo 135 della Carta costituzionale riafferma un principio tradizionale nel nostro ordinamento; che i più alti funzionari dello Stato sono di nomina del Capo dello Stato.

Interruzione del deputato Martuscelli. La nomina, però, dei funzionari da parte del Capo dello Stato non ha mai importato l'esclusione dell'attività del Governo in relazione alla nomina stessa; anzi, ha sempre richiesto l'attività in parola. Il Governo, invero, in tutti i moderni ordinamenti liberi, allorché il Capo dello Stato deve procedere alla nomina dei funzionari, svolge un'ampia attività sia per mettere in grado il Capo dello Stato di avere tutti gli elementi assolutamente indispensabili per poter procedere alla scelta dei soggetti idonei a coprire l'ufficio, sia per assicurare che dell'atto di nomina un organo assuma la responsabilità politica, data l'irresponsabilità politica del Capo dello Stato per gli atti da lui compiuti. L'attuale costituzione non ha in niente modificato o alterato questa situazione giuridica, che è comune a tutti gli Stati retti da un regime costituzionale e democratico, né ha stabilito, a proposito dei giudici della Corte costituzionale, una eccezione (*Interruzione del deputato Martuscelli*), il che significa, lo voglia o non lo voglia l'onorevole Martuscelli, che la nomina dei giudici della Corte costituzionale deve avvenire da parte del Capo dello Stato nella forma in cui avviene la nomina di tutti gli altri funzionari. Non basta. Come dovrà riconoscere lo stesso onorevole Martuscelli, e, con lui, gli altri suoi colleghi, i quali hanno affermato nel paese e in quest'aula che l'ingerenza del Governo nella nomina dei giudici della Corte costituzionale importerebbe una violazione della Costituzione, i costituenti vollero deliberatamente escludere qualsiasi potere assoluto o autonomo del Capo dello Stato destinato ad essere esercitato senza l'intervento del Governo, necessario sia permettere in grado il Capo dello Stato di esercitare il suo potere, sia per assicurare la responsabilità politica di questo esercizio.

Ho qui, davanti a me, gli atti della Costituente. Un uomo, il quale era ad un tempo un eminente costituzionalista e un grande uomo politico, Vittorio Emanuele Orlando, pose il problema — come ha già ricordato

l'onorevole Fumagalli — in termini specifici ed in forma perentoria. Egli mise in rilievo di essere stato il più tenace nel dolersi del fatto che l'autorità del Capo dello Stato veniva, con la Carta costituzionale che si stava per emanare, molto sminuita, al punto da togliergli qualsiasi forma di ingerenza nell'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato. Egli, però, essendosi battuto per vedere accresciuti i poteri del Capo dello Stato, non poteva essere assolutamente d'accordo nella proposta fatta da alcuni di conferire al Capo dello Stato poteri assoluti o autonomi. Egli precisava: « Non si possono conciliare due situazioni manifestamente incompatibili. Se il potere è personale, vuol dire che egli ne risponde; se non è personale, altri deve assumere la responsabilità dell'atto ».

Di fronte a questa impostazione costituzionale e politica del problema, che riaffermava un principio basilare e secolare delle nostre democrazie, nessuno, dico nessuno, prese la parola in senso contrario. Tutti, pur appartenendo a gruppi politici diversi, riconobbero la piena fondatezza del principio enunciato da Vittorio Emanuele Orlando. Data l'inequivocabile e motivata manifestazione di volontà dell'Assemblea Costituente, è strano che alcuni costituenti, nell'atto di emanare una legge destinata ad attuare la Carta costituzionale, vogliano affermare il principio, che essi stessi hanno decisamente fatto bandire dal nostro ordinamento, dell'esistenza di poteri autonomi ed assoluti del Capo dello Stato.

D'altra parte, ho motivo di ritenere che la questione venga agitata per mero equivoco sul modo di concepire la natura e la funzione del Governo. Il Governo è un organo costituzionale, che ha un duplice aspetto: da una parte è espressione del Parlamento, cioè del potere legislativo; dall'altra è il supremo organo del potere esecutivo. Riconosciuta questa posizione del Governo, va, altresì, considerato che per porre nel nostro ordinamento la Corte costituzionale al di sopra di tutti i poteri, la Carta costituzionale ha voluto assicurarne la formazione con l'intervento di tutti i poteri fondamentali dello Stato. È questa la ragione di essere della triplicità della fonte alla quale si deve attingere per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la quale, di conseguenza, non può avvenire con il concorso solo del potere legislativo e del potere giudiziario e con l'esclusione del potere esecutivo. La situazione che deriverebbe dalla formazione della Corte senza l'intervento del Governo, cioè del potere esecutivo sarebbe

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

in netto contrasto col principio informatore della Carta costituzionale, secondo cui il nuovo organo ha da essere costituito a un tempo da tutti e tre i poteri fondamentali dello Stato.

Va, inoltre, osservato che il potere autonomo e assoluto di nomina dei funzionari da parte del Capo dello Stato verrebbe a snaturare la funzione equilibratrice che il Capo dello Stato ha nell'attuale ordinamento. Il Presidente della Repubblica, a differenza del re nell'ordinamento monarchico, è al di sopra e al di fuori dei poteri fondamentali dello Stato. Questo importa che il Capo dello Stato non è investito della funzione legislativa, né di quella esecutiva. Ora, se il Capo dello Stato, senza intervento alcuno del Governo, non solo ponesse in essere l'atto di nomina dei giudici della Corte costituzionale, come di altri funzionari, ma procedesse all'accertamento e alla valutazione di tutti gli elementi indispensabili per procedere alla nomina, svolgerebbe attività esecutiva, il che la Costituzione attuale non vuole. Non basta: se anche fosse possibile ammettere l'assurdo che il Capo dello Stato, sia pure in via di eccezione, esercitasse la funzione esecutiva, egli dovrebbe assumere dei suoi atti la responsabilità di fronte al Parlamento, il che è un assurdo. D'altra parte, non esiste, nel nostro ordinamento, un atto esecutivo sottratto al controllo politico del Parlamento. Né, in particolare, si potrebbe ammettere che di un atto di nomina alle più alte cariche nessuno assuma la responsabilità in modo da poter dire al Parlamento: questo atto si deve a me e ne rispondo. Né si potrebbe ammettere, come pare accenni qualcuno, che della nomina risponda al Parlamento il Governo pur essendo estraneo alla nomina stessa, come si assume essere suo dovere.

Ecco, in breve, le ragioni perentorie in base alle quali, da qualunque punto di vista si esamini la questione sottoposta al nostro esame, ci si trova di fronte alla necessità di riconoscere che la tesi in base alla quale si vuole escludere l'ingerenza del Governo nella nomina dei giudici della Corte costituzionale non trova fondamento nelle disposizioni della Corte costituzionale e nei principi che le ispirano. In senso contrario si rileva solo che con l'intervento del Governo si verrebbe a togliere al Capo dello Stato la possibilità effettiva di procedere alla nomina. Questo ragionamento semplicistico, che si può fare solo dimenticando i principi fondamentali dei moderni regimi democratici, si potrebbe ripetere per tutti gli atti del Capo dello Stato. Ad esempio, anche per i funzionari in genere, per

cui la Costituzione tassativamente stabilisce che la nomina spetta al Capo dello Stato, nessuno ha mai dubitato che il Governo faccia la proposta e nessuno ha mai pensato che la proposta del Governo privi il Capo dello Stato della possibilità di esercitare il suo potere.

Superata la questione di principio, va precisato come si realizza la situazione giuridica in virtù della quale, per la nomina in questione, sono necessarie ad un tempo due manifestazioni di volontà: quella del Capo dello Stato e quella del Governo. L'onorevole Martino, che ha molto intuito giuridico, ha parlato di concorso di volontà e negli stessi sensi si è espresso il valoroso collega Aldo Moro. Permettetemi che io dica sinceramente il mio pensiero. Quale che possa essere la opinione che si vuole accogliere per l'istituto dell'atto complesso in genere, in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione giuridica diversa. Lo atto di nomina è del Presidente della Repubblica, ma non può avere vita giuridica se non interviene un'altra manifestazione di volontà: quella del Governo. Questo è il significato dell'articolo 89 della Costituzione, che stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non interviene un ministro che lo controfirma e ne assume la responsabilità. Non è che si tolga al Capo dello Stato la possibilità di manifestare in modo autonomo la sua volontà: soltanto si stabilisce che la sua manifestazione di volontà ha valore giuridico a condizione che intervenga un'altra manifestazione di volontà: quella del Governo.

A che serve la manifestazione di volontà del Governo? Ha lo stesso valore — si è detto allegramente — dell'autentica notarile. Questa tesi, per nostra fortuna e per dignità del Parlamento, è stata subito abbandonata. È stata, però, prospettata un'altra tesi, alla stregua della quale si sostiene che il Governo eserciterebbe un'attività di controllo valutando se la Costituzione è stata o meno osservata dal punto di vista formale (*sic*!). Quest'opinione può spiegarsi con l'esuberanza verbale alla quale spesso ci si abbandona, ma non può sul serio ritenersi fondata, sol che si consideri la manifesta impossibilità di concepire che il Presidente del Consiglio dei ministri controlli, dal punto di vista della legittima Costituzione, l'attività del Capo dello Stato, il quale, nell'attuale ordinamento, è la sentinella avanzata per la difesa della Costituzione.

MARTUSCELLI. Quanto siete sensibili nella forma, non nella sostanza!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

TESAURO, *Relatore*. I vostri sono assurdi giuridici, che si spiegano per l'intemperanza della polemica e per l'euforia che si determina in taluni momenti di questa tormentata vita parlamentare, ma costituiscono pur sempre manifestazioni destituite di fondamento e assolutamente prive di buon senso; di quel buon senso che è necessario per conoscere e comprendere il diritto non nella sua veste esteriore ma nella sua sostanza di forza direttiva e fondamentale della vita sociale.

Noi ci troviamo di fronte a una situazione assai lineare. Nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti democratici, non esistono atti di soggetti irresponsabili. Io vorrei ripetere con Vittorio Emanuele Orlando: di irresponsabili per il nostro ordinamento non esistono che i dementi. In particolare non può ammettersi l'esistenza di un atto costituzionale di particolare importanza, quale la nomina dei giudici della Corte costituzionale, di cui il Governo non assuma la responsabilità di fronte al Parlamento. Diceva molto bene il ministro di grazia e giustizia: nel caso in cui la scelta del Capo dello Stato cada su persona che dal punto di vista politico non offre alcuna garanzia, non è possibile ammettere che nessuno risponda della scelta.

Non esiste, in regime parlamentare, un atto che costituisca svolgimento della funzione esecutiva e sia sottratto al controllo del Parlamento: anche voi, egregi colleghi, che oggi siete di diverso avviso, lo avete negato decisamente nel momento in cui avete contribuito alla emanazione della Carta costituzionale, e con voi lo hanno negato da questi banchi tutti gli altri componenti dell'Assemblea Costituente. Non è, pertanto, possibile, oggi, in sede di attuazione della Corte costituzionale, andare in diverso avviso per ragioni che sono al di fuori e al di sopra delle esigenze alle quali deve soddisfare lo svolgimento della funzione legislativa. Per questi motivi, io sono convinto che la Camera riconoscerà che nella nomina dei giudici della Corte costituzionale il Governo deve intervenire per assumersene la responsabilità. Nel campo del diritto privato assume la responsabilità della cambiale chi la firma come emittente o come avallante. Non diversamente nel campo costituzionale assume la responsabilità di un atto il ministro che lo controfirma. E per assumere la responsabilità di un atto bisogna volerlo, aderire ad esso. La nomina dei giudici della Corte costituzionale, a dirla, pertanto, con parole semplici, pur essendo di competenza del Presidente della Repubblica, è un atto che deve essere voluto anche dal Governo.

Vorrei accennare da ultimo ad un altro motivo, che rende assolutamente indispensabile l'intervento del Governo nella nomina in questione. La Corte costituzionale è destinata non solo a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e a dirimere i conflitti tra poteri, ma anche a giudicare il Capo dello Stato per i delitti di alto tradimento e di violazione della Costituzione. Data questa funzione cui è destinata la Corte costituzionale, non è possibile concepire che questo organo sia formato, sia pure in parte, esclusivamente dallo stesso Capo dello Stato senza l'intervento del potere esecutivo.

Il concorso dei tre poteri fondamentali dello Stato nella formazione del nuovo organo costituzionale è garanzia di libertà, di democrazia, di costituzionalità. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In sede di discussione della proposta sospensiva Laconi anche il Governo ebbe già ad esprimere il proprio pensiero, e ben poco ha da aggiungere. Avrei però diritto di polemizzare, anche a titolo di fatto personale, con l'onorevole Martuscelli, che ebbe a rivolgere incidentalmente un'accusa, molto grave per il suo contenuto, al ministro di grazia e giustizia. Mi parve, per vero, che successivamente egli rettificasse sostanzialmente, o che — direi quasi, più brutalmente — si rimangiasse la propria accusa. Comunque, non è questa la sede per tali discussioni, ma è la sede per una mia precisa dichiarazione.

Vi sono due metodi diversi, onorevole Martuscelli: quello dell'accusa aperta e precisa e quello della insinuazione vaga e sfuggente. Il primo è coraggioso, è leale; il secondo è l'opposto di coraggioso e l'opposto di leale. Segua l'onorevole Martuscelli, che è sempre persona cortese, il primo metodo; converta l'insinuazione in una interrogazione e il ministro di grazia e giustizia personalmente, come è suo costume quando si tratta di atto da lui personalmente compiuto, e nella stessa seduta gli risponderà. La Presidenza può, del resto, darmi atto che non ho mai chiesto che una interrogazione di oppositori fosse rinviata, ma anzi ho chiesto spesso che fosse rapidamente iscritta all'ordine del giorno.

Non polemizzo a lungo con l'onorevole Laconi. Egli ha riconosciuto che una parte del suo intervento era inopportuna, almeno in quest'aula pubblica. Sono perfettamente d'accordo con lui, ma ne traggo la sola conseguenza logica: cioè quella di passare oltre.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Debbo però aggiungere che quella parte del suo discorso che ha trovato un'eco così profonda sui titoli a grossi caratteri dei giornali di oggi dell'estrema sinistra mi ha richiamato alla mente l'espedito — diciamo così — polemico di tipo ferravilliano. L'onorevole Laconi è molto giovane e forse non ha visto Ferravilla; ma, se egli lo avesse visto e se sapesse trovare nel suo spirito un minuto di serenità, riconoscerebbe che l'accostamento è piuttosto esatto. L'onorevole Laconi suole accusare il Governo di tante cose, e in particolare di ipocrisia. Spero ch'egli vorrà consentire che garbatamente io dica che la stessa impressione io ho per l'atteggiamento della sua parte politica.

Se, per vero, metto insieme la proposta sospensiva dilazionatrice dell'altra sera con l'espressione di un certo rinascimento, espresso ieri sera, ch'è si deve ritenere escluso che a questa legge, nel suo nuovo testo, possa seguire il rinvio al Parlamento della legge da parte dell'altra autorità cui spetta di promulgarla, e con la dichiarazione finale che il gruppo dell'onorevole Laconi, con quella coerente linearità di adattamento alle circostanze che l'onorevole Clerici ha ricordato, si riserva di rivedere il proprio atteggiamento (che prima aveva dichiarato come favorevole), io ho l'impressione che da una certa parte di questa Camera, più che alla Corte costituzionale, si tenga a poter dire che il Governo e la maggioranza non abbiano voluto la Corte costituzionale; che si tenga, cioè, più all'argomento da sfruttare polemicamente che all'istituto, e non si sia molto soddisfatti di vedere che l'istituto si realizza prontamente.

La confutazione del discorso dell'onorevole Laconi mi porterebbe però molto lontano, ed io invece intendevo, anche perché l'ho promesso — e lo avrei fatto anche se non lo avessi promesso, data l'ora tarda — di essere breve.

La mia osservazione, che non mi sembra possibile potersi, in sede di discussione di una legge ordinaria, dare un'interpretazione autentica della Costituzione, non è stata contro battuta espressamente che dall'onorevole Capalozza; anzi, a detta interpretazione hanno aderito anche altri oratori e, l'altro giorno (se non erro), lo stesso onorevole Leone e lo stesso relatore onorevole Tesauo. È per me certo — come per tutti, del resto — che nell'attuare la Costituzione sia necessario interpretarla. Su questo punto non v'è dubbio. Ma mi sembra altrettanto certo che questa interpretazione non deve uscire dal campo della stretta necessità per l'attuazione immediata.

In questa limitazione è la divergenza fra me e l'onorevole Capalozza.

Ma che cosa prescrive la Costituzione in ordine all'atto di nomina dei cinque giudici? Siamo tutti d'accordo che essa vuole che sia controfirmato, e noi stabiliamo che deve essere controfirmato.

Ma, quando si vuol discutere e si vuol decidere quale è la portata dell'istituto costituzionale della controfirma, si esce dal campo dell'interpretazione necessaria per l'attuazione immediata e si entra nel campo dell'interpretazione costituzionale. E allora questo, in sede ordinaria, non si può né discutere né deliberare. Qui si può e si deve dire che l'attuazione non può uscire dai termini costituzionali; ma la portata di questo si definirà ove occorra, come disse ieri sera l'onorevole Fietta. Io debbo dichiarare che fra tutti i discorsi che ho sentito, quello che più mi ha colpito e, direi quasi, convinto è stato quello, professorale ma di profondo buon senso, dell'onorevole Fietta. Egli in sostanza ha detto che l'applicazione di questa norma è demandata a due persone congiuntamente: su questo non v'è dubbio. Ma non alle due persone che oggi occupano quelle cariche; è opportuno anzi che si cerchi di spersonalizzare l'argomento, e discuta e si ragioni non tenendo conto oggi dell'esistenza di una persona *x* e di una persona *y*, ma di due persone indeterminate (non meglio qualificate, si dice in taluni verbali), che sono di oggi, di domani, e di doman l'altro.

Persone però — ha detto giustamente l'onorevole Fietta — che in qualunque tempo, per la loro alta carica, non possano non essere considerate sempre degne dell'alta fiducia di cui il Parlamento le ha in diverso modo investite. Ebbene — ha detto — lasciamo da parte ogni definizione della loro attività primaria, principale, secondaria, accessoria. Queste due persone, in uno spirito di reciproco rispetto delle rispettive competenze e responsabilità (prevalentemente morale, di fronte alla storia, l'una; giuridica e politica attuale, l'altra), in una atmosfera di buona fede troveranno la soluzione del problema che ad essi è demandato di risolvere. Come non è necessario — questa è la tesi esatta dell'onorevole Fietta — per le due parti, chiamate congiuntamente ad una determinata esecuzione, la interpretazione preventiva dei loro obblighi, così non è opportuno provvedere ad eliminare un contrasto che probabilmente non vi sarà mai. Se sorgerà controversia interverrà il giudice a decidere, e, in quel caso, in quel giorno il giudice sarà il Parlamento che in quella sede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

deciderà quale delle due parti ha fatto cattivo uso dei propri poteri.

Questa è la tesi — dicevo — che più mi ha colpito, perché mi è parsa quella ispirata ad una maggiore opportunità politica e ad un maggiore buon senso, che credo non sia qualche cosa che in campo politico debba essere messo da parte e completamente trascurato.

Ma la discussione ha dimostrato qualche cosa di più della inammissibilità di una interpretazione e della sua inopportunità; ha dimostrato la impossibilità di questa interpretazione. Perché alle stesse parole unanimemente accolte e da tutti considerate corrette vengono dati i più diversi significati, da quello dell'onorevole Clerici, da cui personalmente dissento, a quello dell'onorevole Martuscelli, che mi pare sia quello estremo (quasi è arrivato, ad un certo momento, a negare la necessità della controfirma), dalla tesi del concorso nella formazione dell'atto complesso alla tesi del controllo notarile, oggi non più semplice autenticazione di firma ma controllo semplicemente di una legittimità formale, da parte dell'onorevole Capalozza; e ciò attraverso una gamma di sfumature ed anzi, più che sfumature, di veri e propri colori diversi. Ed io mi chiedo come, di fronte a questo unanime consenso sulla formula, sarebbe possibile imprimere ad essa l'uno piuttosto che l'altro significato. Occorrerebbe o una modificazione che nessuno propone o un emendamento che nessuno propone. Né potrebbe essere proposto un emendamento perché evidentemente vorrebbe dire aggiungere qualche cosa alla Costituzione, e ciò non sarebbe consentito.

Però l'onorevole Targetti ha abilmente cercato di girare questo ostacolo, e ha detto: in sostanza risulta da quel che sta accadendo, cioè dal fatto che la Camera aderisce alla formulazione del Senato, che la Camera aderisce alla interpretazione del Senato; ed ha cercato di interpretare a favore della propria tesi il significato della formula del Senato e dei lavori preparatori del Senato. Io potrei osservare che con il sistema bicamerale sarebbe profondamente errato, a prescindere da quella che possa essere l'importanza e l'efficacia dei lavori preparatori, ricorrere ai lavori preparatori di un solo ramo del Parlamento, e, nel caso, trascurare la discussione che si è svolta prima e che si sta svolgendo ora in questa sede, ad integrazione di quella che si è svolta al Senato. Francamente mi sembra, se si vuole tener conto non solo delle singole dichiarazioni ma anche del peso quantitativo di esse, che si debba concludere che

la Camera accetta la formulazione del Senato ma, ammesso che sia diversa, ne respinge la interpretazione.

Io credo, però, sia molto più utile ristabilire la verità storica, la quale, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, è molto interessante. La prima verità è che al Senato vi furono senatori di varie parti che precorsero l'interpretazione dell'onorevole Moro, affermando che la diversità fra le due formulazioni era assai limitata. Tra questi l'onorevole Giardina, professore e democristiano, e anche un altro senatore, di indiscutibile acutezza e sottigliezza e di altrettanto indiscutibile autorità per l'altissima carica ricoperta alla Costituente. Io ho qui il resoconto stenografico, indubbiamente preciso, anche più dei lodevolmente precisi resoconti somari. Mi sia consentito leggere a pagina 35689. Avvenuta la votazione, il Presidente fa dar lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera e nel testo approvato dalla Commissione. Il segretario Cermenati dà lettura dell'uno e dell'altro. A questo punto domanda di parlare un senatore, che dice: « Mi pare che molti degli emendamenti della Commissione abbiano un carattere puramente formale e che pertanto non sia opportuno accettarli. Dobbiamo infatti tener presente che ogni nostro emendamento accettato riproporrà poi alla Camera dei deputati una ennesima discussione. Se pertanto non si tratta di modificazioni di sostanza, restiamo al testo della Camera, rinunciando ai perfezionamenti stilistici, che possono essere graditi dal punto di vista letterario ma che non riescono che a prolungare ulteriormente l'iter già così gravoso di questa legge. È questa una considerazione — ha continuato quel senatore — che avrei dovuto fare in sede di discussione generale, ma poiché, per consenso tacito, tale discussione è mancata, la presento adesso, « di fronte ad un emendamento che non mi pare importante ».

Vi è stato dunque un senatore che, prima ancora dell'onorevole Moro, ha ritenuto irrilevante la differenza fra i due testi. Quel senatore è l'onorevole Terracini, già Presidente dell'Assemblea Costituente. (*Interruzione del deputato Bottonelli*). Onorevole Bottonelli, questo non le farà piacere, ma è scritto e stampato, e l'onorevole Terracini è persona che conosce bene il significato delle parole. Egli ha detto che il testo della Commissione del Senato rappresentava una modificazione, rispetto a quello della Camera, che non gli sembrava importante. (*Interruzione del deputato Martuscelli*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

La tesi «stravolgente», per riprendere l'aggettivo degli onorevoli Laconi e Capalozza, non era che quella dell'onorevole Terracini, con una piccola differenza: che l'onorevole Terracini arrivava oltre. Infatti, l'onorevole Moro ha detto: sopprimiamo il ministro di grazia e giustizia perché non ha importanza; l'onorevole Terracini diceva: lasciamolo perché non ha importanza. Questa è la storia vera che risulta dagli atti.

E aggiungerò che in quella discussione non è intervenuto alcun altro senatore di parte comunista. Nessun equivoco, dunque. L'onorevole Terracini è uomo che, se fosse caduto in equivoco, non avrebbe mancato di rettificare. Non ha rettificato. E, poiché non hanno parlato altri senatori di parte comunista, devo ritenere che quello fosse il pensiero comunista dinanzi al Senato. Oggi questo rappresenterebbe, invece, offesa per il Capo dello Stato, rivoluzione, e tutte le altre cose che ci raccontate da quattro giorni a questa parte! (*Applausi al centro e a destra — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Faccio la storia dei lavori parlamentari svoltisi al Senato, perché anche l'onorevole Targetti l'ha fatto, in buona fede ma in maniera assolutamente incompleta.

Si discusse poi delle varie interpretazioni della controfirma. Si parlò di autenticazione di firma. Lo stesso relatore, nello stesso intervento, parlò di controllo di esattezza tecnica, di controllo di legittimità costituzionale, ma parlò anche di controllo di correttezza costituzionale, che è evidentemente cosa diversa dalla legittimità perché correttezza costituzionale vuol dire applicazione della sostanza della Costituzione e non osservanza della forma. E, quando si parla di controllo di correttezza costituzionale, si dà diritto a un intervento per quei casi-limite (ma le leggi si fanno per i casi-limite) in cui (indubbiamente sarebbe enorme; però non si dice che si verifichi, ma che possa accadere) fosse indicata come membro della Corte costituzionale persona che politicamente fosse non adatta (per non dire altro) ad appartenere alla Corte costituzionale.

Ho fatto prima un nome perché si trattava di un professore ed ex ministro della giustizia di un altro regime, ma se ne potrebbero trovare altri; per cui io non penso che dovrebbe il Capo del Governo considerare legittima la decisione del Capo dello Stato senza avere il diritto di controllare altro che se il designato ha 40 anni, se è iscritto da un certo numero di anni nell'albo degli avvocati, se è professore universitario o se è stato

nominato altra volta. Oltre a questo controllo di pura legittimità formale, vi è un controllo di correttezza costituzionale di cui il responsabile è indubbiamente soltanto il Presidente del Consiglio (o quell'altro organo di governo che vorrete stabilire ma per il quale questa responsabilità comporta il diritto ad una partecipazione all'atto). «Partecipazione», lo dico espressamente, perché non credo sia necessario addivenire ad una definizione che è frutto di quella prassi che, specialmente in materia di applicazione della Costituzione; è fondamentale: è l'elemento attraverso il quale la Costituzione si rafforza e vive nel tempo.

Dopo di che — proseguo nella storia — il Governo esprimeva il proprio pensiero, che ebbe carattere di riassunto e di conclusione. Mi sia consentito rileggerlo:

« Il Governo si rimette alla deliberazione del Senato. Ritiene però di dover fare un'osservazione di capitale importanza. Nella discussione, gli onorevoli senatori non si sono limitati a discutere se sia necessaria o no la proposta (il che era il contenuto sostanziale) nell'aver citato il testo della Camera e il testo del Senato, ma sono passati a discutere su quella che è la portata della controfirma. Ora desidero sia chiaro che su questo punto non si può ritenere che si sia per prendere una deliberazione ». E, dopo altre considerazioni, aggiungevo: « Ad ogni modo, a me basta che resti ben chiaro che qui si è deciso solo se si debba attendere la proposta, dico la proposta, del Ministero di grazia e giustizia, e non si è deciso affatto. Il che, intendiamoci, sarebbe una decisione di carattere generale più importante su quello che sia il contenuto della controfirma e la responsabilità che il ministro e il Presidente del Consiglio assumono con la controfirma ».

Nessun rilievo fu fatto su questa precisa impostazione del voto data dal Governo. La discussione iniziata con il rilievo dell'onorevole Terracini (onorevole Bottonelli, capisco che non le faccio un piacere) si concludeva con questa dichiarazione: questa e non altra, dico all'onorevole Targetti. Questo è il contenuto della deliberazione del Senato. Non «stravolgiamolo», onorevoli colleghi.

Ciò premesso, non ho che a dire che alla dichiarazione fatta in quella sede, e che qui ho testualmente riletto, il Governo integralmente si riporta. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

**Rimessione all'Assemblea
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il seguente disegno di legge, già deferito alla IV Commissione in sede legislativa, sia discusso dall'Assemblea:

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (3191). *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato).*

La Commissione, pertanto, riferirà alla Assemblea.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIANNINI OLGA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali sono le disposizioni legislative e quali le istruzioni date per la scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e medie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.851)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza:

1°) che verso le ore 22 del 13 febbraio 1953, in Spinazzola, nella casa sita al piazzale D'Agostino n. 2, è crollato il pavimento, per cui alcuni componenti della famiglia di Leonardo Malizia fu Michele sono sprofondati nel vuoto del tugurio sottostante.

« Per tale crollo si sono avuti tre feriti, uno dei quali, Leonardo Malizia, si trova in gravi condizioni.

« Il ministro è a conoscenza del grave stato delle abitazioni del vecchio abitato di Spinazzola. Circa 2600 abitazioni su 3200 sono senza servizi igienici; circa 1200 sono tetri, malsani e pericolanti tuguri, siti tra vicoli dove non batte mai il sole e dove scorrono acque putride;

2°) quali provvedimenti immediati e immediati pensa di prendere per venire incontro alle necessità della popolazione di Spinazzola. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.852)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della protesta dei lavoratori, occupati nei cantieri di rimboschimento della provincia di Bari, per il mancato pagamento delle indennità di lavoro.

« Proprio in questi giorni i braccianti di Gioia del Colle che lavorano nel cantiere di rimboschimento hanno sospeso il lavoro per due ore proprio in segno di protesta per il mancato pagamento delle indennità a loro spettanti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.853)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se ha avuta relazione:

1°) sullo scontro avvenuto tra un autotreno con rimorchio della ditta Quarta Martucci targato 25024 e l'automotrice A-7103 delle ferrovie dello Stato al passaggio a livello della contrada Savecco sulla linea che congiunge Spinazzola a Gioia Tauro;

2°) che in tale scontro si sono avuti due morti ed alcuni feriti;

3°) per sapere inoltre:

a) quali provvedimenti si intende prendere per evitare altre sciagure e lutti;

b) come sarà provveduto al risarcimento dei danni e come si verrà incontro alle famiglie dei colpiti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.854)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda accordare anche quest'anno, come negli anni precedenti, uno straordinario stanziamento per sussidi di soccorso invernale ai pescatori di Alghero che versano in gravi condizioni di disagio, e se non sia possibile fare in modo che tali sussidi possano essere distribuiti ai pescatori prima delle feste di Pasqua 1953. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.855)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico di quei carabinieri che in Guspini (Cagliari):

1°) sono intervenuti per sciogliere con la forza un gruppo di cittadini che, dopo essersi raccolti davanti al monumento dei Caduti, deponendovi due corone in memoria della me-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

daglia d'oro Eugenio Curiel, ucciso dai fascisti, ascoltavano la lettura della motivazione della medaglia d'oro;

2°) hanno fermato diverse persone, tra i quali Raffaele Serra che leggeva tale motivazione.

« E se non ritenga che un siffatto modo di procedere in detta occasione sia da considerare come un grave atto verso la memoria di un glorioso Caduto e un'offesa alla eroica Resistenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.856)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non siano stati fatti fino ad ora i dovuti accertamenti sui danni causati all'abitato di Triei (Nuoro) dalla alluvione dell'autunno 1951 né siano state ancora accordate le provvidenze previste all'apposita legge. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.857)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stata accolta o se intenda accogliere la richiesta avanzata dal comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) con nota 21 agosto 1952, numero 1985, per il completamento delle fognature.

« L'interrogante fa presente che detto comune è stato, in Sardegna, fra i più colpiti per eventi bellici, e che le incursioni aeree del 17 febbraio 1943 e del 26 agosto 1943 vi hanno arrecato danni ingentissimi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.858)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda intervenire presso la Compagnia " Veneto-Lombarda " concessionaria della miniera carbonifera di Seni (Nuoro) perché liquidi, al più presto, agli operai minatori occupati in detta miniera i salari ad essi spettanti per i mesi di novembre-dicembre 1952 e gennaio-febbraio 1953, intervento che si richiede tanto più energico in quanto tale compagnia è spesso inadempiente verso i propri dipendenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.859)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per conoscere i motivi per i quali a 50 operai che hanno prestato la loro opera in un cantiere di rimboschimento ed in altro cantiere di " Pronto Soccorso ", istituito dopo il nubifragio dell'autunno 1951 in Triei (Nuoro) che fu fra le località allora più colpite, non siano state ancora corrisposte le paghe, e precisamente:

1°) 200.000 lire per quelle dovute agli addetti al cantiere " Pronto Soccorso " aperto dal 17 dicembre 1951 al 23 febbraio 1952, né il salario dell'ultima quindicina e l'aggiunta per carico di famiglia;

2°) quelle dovute agli addetti al cantiere di rimboschimento aperto dal 1° febbraio 1952 al 30 aprile 1952. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.860)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda accordare l'istituzione di un nuovo cantiere di lavoro in Triei (Nuoro), paese gravemente colpito dall'alluvione dell'autunno 1951, a conseguenza della quale un allarmante stato di miseria angustia quella popolazione, che in poco più di 1000 (mille) abitanti, conta oltre 100 (cento) disoccupati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.861)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se abbia accolto od intenda accogliere la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari), con nota 23 agosto 1952, n. 23215, rivolta al Comitato di attuazione case-Fanfani per la garanzia dell'area e aumento da lire 11 milioni a lire 15-16 milioni per la seconda assegnazione già prevista in detto comune, onde evitare sperpero di terreno, che il comune concede gratuitamente, e per adattare le nuove costruzioni a criteri estetico-simmetrici corrispondenti alle altre analoghe costruzioni già ultimate con la prima assegnazione della gestione I.N.A.-Casa.

« Si fa presente che detto comune è stato, in Sardegna, fra i più colpiti per eventi bellici, e che le incursioni aeree del febbraio e agosto 1943 hanno creato grave penuria di abitazioni, per cui è di particolare urgenza la costruzione di tali case. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(10.862)

« POLANO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non sia possibile accordare speciali sussidi ai pescatori di Alghero (Sassari) per il rinnovo delle loro già logore attrezzature di lavoro, onde consentire a quei lavoratori del mare di poter proseguire la loro già dura professione in condizioni tali da poter ricavare dalla loro opera un profitto più vicino alle esigenze della vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.863)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga rafforzata la sorveglianza onde venga impedito che i pescherecci, nonostante il divieto della legge, entrino nel golfo di Alghero (Sassari) a meno di tre miglia dalla porta con le reti a strascico, provocando seri danni alla pesca. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.864)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvidenze siano state accordate ai contadini ed agricoltori di Triei (Nuoro) duramente colpiti dall'alluvione dell'autunno 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.865)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quanto segue:

1°) quanti ettari di quelli previsti nei piani di scorporo dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna e dell'Ente del Flumendosa siano stati effettivamente espropriati e le ragioni delle eventuali diminuzioni;

2°) quanti ettari di quelli effettivamente scorporati sono compresi nei decreti pubblicati a fine febbraio e se vi siano ancora decreti in attesa di pubblicazione;

3°) quanti ettari siano stati fino a questo momento assegnati ai contadini per ciascuna provincia sarda, e in quali zone ed a quanti contadini in ciascuna zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.866)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando ritiene che possa esser definita la pratica di pen-

sione all'invalido di guerra Scarabeo Carmine fu Raffaele, da Venafro (Campobasso), il quale versa in situazione di bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.867)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non sia per essere liquidata la pensione di guerra spettante alla infortunata civile Matteo Letizia fu Rocco, da Venafro, catalogata in posizione n. 2005492, e che, in data 3 marzo 1952, fu sottoposta agli accertamenti sanitari di rito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.868)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra, da più anni invocata dalla infortunata civile Antonelli Antonetta di Nicandro, da Venafro (Campobasso), la cui pratica è in posizione n. 2005148. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.869)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo che l'ordinanza relativa ai trasferimenti dei maestri elementari debba essere chiara ed esplicita sulla questione dell'assegnazione del punteggio per la continuità di insegnamento nella provincia nell'ambito della quale si intende chiedere il trasferimento. E se non sia d'accordo che l'ordinanza debba tener conto di alcune condizioni specifiche. Esempio, la seguente:

« Una insegnante è stata nominata ad Agliano d'Asti, poi a Calosso d'Asti, indi ad Asti, quando le località facevano parte della provincia di Alessandria. Nel 1935 fu costituita la provincia di Asti. Attualmente l'insegnante, per motivi di famiglia, chiede la sede di Acqui (Alessandria). »

« L'interrogante è d'avviso che all'interessata debba essere assegnato un punteggio pari a quello concesso per il trasferimento della provincia di residenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(10.870)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non sia stata ancora liquidata l'indennità già concessa con decreto ministeriale numero 2191105 del 9 agosto 1950 all'invalido di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

guerra Coraduzza Mario di Antonio, classe 1913, posizione al servizio dirette nuova guerra n. 49088, e quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita liquidazione di detta indennità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.871)

« POLANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

La seduta termina alle 13.30.

*Ordine del giorno per la seduta
di martedì 3 marzo 1953.*

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Modificato dal Senato*). (469-B). — *Relatore* Tesauro.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952. (*Approvato dal Senato*). (3030).

4. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

10. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

11. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

12. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

17. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

18. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

19. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

20. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie

degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore* Melloni.

21. — *Discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

Relatore Rapelli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI